

Ricorso proposto il 31 dicembre 2013 — Mikhalchanka/Consiglio**(Causa T-693/13)**

(2014/C 93/42)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Aliaksei Mikhalchanka (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: avv. M. Michalauskas)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, non avendo il Consiglio rispettato il procedimento contraddittorio preliminare.
- 2) Secondo motivo, vertente sull'insufficienza della motivazione, poiché la motivazione degli atti non consente al ricorrente di contestarne la validità dinanzi al Tribunale e a quest'ultimo di esercitare il suo controllo di legittimità sugli atti medesimi.
- 3) Terzo motivo, vertente su un errore di valutazione, in quanto l'atto impugnato non sarebbe suffragato dai fatti.
- 4) Quarto motivo, vertente sul mancato rispetto del principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda la restrizione all'ingresso e al transito nel territorio dell'Unione europea.

Ricorso proposto il 31 dicembre 2013 — Ipatou/Consiglio**(Causa T-694/13)**

(2014/C 93/43)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Vadzim Ipatou (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: avv. M. Michalauskas)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi, sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-693/13, Mikhalchanka/Consiglio.

Ricorso proposto il 27 dicembre 2013 — Kinnarps/UAMI (MAKING LIFE BETTER AT WORK)**(Causa T-697/13)**

(2014/C 93/44)

*Lingua processuale: lo svedese***Parti***Ricorrente:* Kinnarps AB (Falköping, Svezia) (rappresentante: M. Wahlin, avvocato)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)